

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 245}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato PICCINELLI

Presentata il 12 giugno 1972

Modifica alle norme sulla prevenzione e l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha potuto apportare solo limitate innovazioni alla precedente disciplina in materia di prevenzione e di assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi, frustrando non soltanto i legittimi interessi dei lavoratori dei settori esposti al rischio di tali malattie, ma disattendendo anche alle attese di tutti coloro: uomini politici, sindacalisti, medici o cittadini amanti del bene comune che, da tempo, andavano sottolineando la inderogabile esigenza di affrontare in termini giusti ed umani i problemi che una legislazione anacronistica ed antiquata ha, per unanime giudizio, creati, prevenendo seriamente, da un lato, il diffondersi di tali malattie e assicurando, dall'altro, il riconoscimento della invalidità e una adeguata assistenza a tutti i colpiti.

La definizione di silicosi ed asbestosi, di cui agli articoli 140 e successivi del testo unico sopra menzionato, è infatti da considerarsi, alla luce delle attuali conoscenze, del tutto superata in quanto delimita un quadro clinico e radiologico agli effetti della diagnosi e della protezione assicurativa ben più restrittivo rispetto alla realtà biologica delle due malattie, e, in particolare, della silicosi.

Tale assunto da tempo proclamato e sostenuto in dottrina, ha trovato una autorevole conferma in una sentenza della Corte di cassazione (1) nella quale è chiaramente affermata la « ambiguità » del disposto ancor oggi in vigore e, facendo esplicito richiamo al travaglio scientifico affiorato in congressi e studi sulla pneumoconiosi silicea, è auspicato un perfezionamento della norma, con un più felice suo inserimento nel *corpus* della legislazione sociale ai fini di quella doverosa tutela, sancita anche dall'articolo 38, secondo comma, della nostra Carta costituzionale.

Abbiamo pertanto ritenuto opportuno presentare la presente proposta di legge, la quale ricalca, in gran parte, il testo approvato nella quarta legislatura del comitato ristretto, nominato dalla XIII Commissione lavoro della Camera e che non ebbe la possibilità, per il sopravvenuto scioglimento dei due rami del Parlamento, di ottenere la sanzione definitiva, e che avemmo l'onore di ripresentare nel corso dell'ultima legislatura.

Con gli articoli 1, 2 e 3 di essa si precisa l'ambito di applicazione, per quanto concerne la silicosi e l'asbestosi, delle vigenti norme sulla assicurazione obbligatoria contro le ma-

(1) Sentenza Corte di cassazione (Sezione II) del 30 agosto 1962 in causa INAIL e Mel.

lattie professionali e si propone la modifica, in modo da evitare dubbi nella interpretazione e nella applicazione, della definizione di silicosi di cui agli articoli 142 e 143 del testo unico in materia.

Con l'articolo 4 si propone poi che, a parziale modifica dell'articolo 145 del testo unico, le prestazioni assicurative siano dovute in tutti i casi di silicosi o di asbestosi da cui sia derivata la morte o una inabilità permanente al lavoro; nonché in tutti i casi in cui le predette malattie risultino associate a tubercolosi polmonare o a altre gravi complicazioni.

Con l'articolo 5 viene poi sancito l'obbligo per i datori di lavoro di adibire i lavoratori affetti da silicosi ed asbestosi non gravi (e sempre che le loro condizioni di salute lo per-

mettano) e quelli predisposti a tali malattie a lavorazioni non esponenti al rischio; mentre l'articolo 7 prevede che le denunce di malattia debbano essere accertate dall'ente assicuratore in qualsiasi momento, anche se il lavoratore abbia abbandonato da tempo le lavorazioni esponenti al rischio.

Al fine di evitare, infine, errori nella diagnosi e nella valutazione del danno, si prevede, infine (articolo 6), a tutela dei diritti del lavoratore, che il collegio previsto dall'articolo 157 del testo unico sia tenuto a chiedere, nel caso di richiesta di uno dei suoi componenti, il parere vincolante di un istituto di medicina del lavoro o di una clinica specializzata, da scegliersi dai membri del collegio di comune accordo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 140 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« Nell'assicurazione obbligatoria per le malattie professionali contemplate dall'articolo 3 del presente decreto sono comprese la silicosi, sempreché essa sia contratta nell'esercizio delle lavorazioni che espongono alla inalazione di polvere di silice libera a struttura cristallina o allo stato amorfo, e l'asbestosi, sempreché essa sia contratta nell'esercizio delle lavorazioni che espongono alla inalazione di polvere di amianto, ed in quanto tali lavorazioni siano specificate nella tabella, allegato n. 8 e rientrino fra quelle previste dall'articolo 1 ».

ART. 2.

L'articolo 142 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti del presente capo si intende assicurata la silicosi polmonare, associata o non ad altre forme morbose polmonari, con le sue conseguenze dirette ».

ART. 3.

L'articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è abrogato.

ART. 4.

L'articolo 145 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« Le prestazioni assicurative sono dovute:

a) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi da cui sia derivata la morte ovvero un'inabilità permanente al lavoro superiore al 10 per cento; la presenza di nodulazioni darà diritto ad una indennizzabilità non inferiore al 33 per cento;

b) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi associate a tubercolosi polmonare in fase attiva, anche se iniziale, qualunque sia il grado di inabilità derivante dalla silicosi od asbestosi;

c) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi, con associazione di altre gravi complicazioni, qualunque sia il grado di inabilità derivante dalla silicosi ed asbestosi.

Le prestazioni di cui alle lettere b) e c) del comma precedente si intendono dovute anche nei casi di morte derivata da silicosi o da asbestosi associate a tubercolosi polmonare o da altre gravi complicazioni ».

ART. 5.

Il quarto comma dell'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« Non possono essere assunti o permanere nelle lavorazioni suindicate i lavoratori che risultino affetti da silicosi o da asbestosi associate o non a tubercolosi polmonare in fase attiva, anche se iniziale. I lavoratori occupati non potranno essere licenziati e dovranno essere adibiti a lavori non esponenti al rischio ».

ART. 6.

All'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono aggiunti i seguenti commi:

« Nel caso sussistano dubbi sia sulla diagnosi sia sull'entità del danno, su richiesta di almeno uno dei suoi componenti, il collegio di cui al precedente sesto comma dovrà

richiedere il motivato parere di un istituto di medicina del lavoro o di una clinica specializzata, scelto di comune accordo, il quale dovrà stabilire anche la percentuale del danno.

Il parere è vincolante per il collegio ed il suo onere sarà a carico del fondo di cui al comma precedente ».

ART. 7.

Dopo l'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è aggiunto il seguente articolo:

« *Articolo 172-bis.* — Le denunce di silicosi e di asbestosi dovranno essere accertate dall'Istituto nazionale infortuni sul lavoro in qualsiasi momento e quale sia stato il periodo di tempo in cui il lavoratore abbia abbandonato la lavorazione esponente al rischio ».

ART. 8.

L'elenco delle malattie di cui alla tabella contenuta nell'allegato n. 8 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è così modificato:

« silicosi associata o non ad altre forme morbose polmonari;
asbestosi associata o non ad altre forme morbose polmonari ».